

STAIRS

Центр маркетинга, моды и культуры

- 4617

Concepts, Principles or Activities



Felice Concetta

Infanzia

di

di

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 284, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Nello specifico, l'associazione:

- supporta il sistema scolastico nell'organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento e intermediazione culturale e linguistica e nell'utilizzo di dispositivi e misure di politiche attive del lavoro;
 - si occupa dell'orientamento degli studenti nelle fasi di transizione e in particolare dei diplomati in uscita dall'obbligo d'istruzione e formazione, sia che intendano proseguire gli studi, sia che vogliano entrare nel mercato del lavoro;
 - intraprende tutte le iniziative atte a favorire l'inserimento dei diplomati e dei laureati nel mondo del lavoro, avvicinando domanda ed offerta attraverso la diffusione di informazioni, contribuendo così alla riduzione dei tempi d'ingresso nel mercato lavorativo;
 - esegue, in sinergia con gli istituti coinvolti ed associati, indagini sul percorso lavorativo e/o formativo degli studenti e degli operatori a medio e lungo termine;
 - integra il sistema di rilevazione ed indagine, al fine di fornire uno strumento statistico di valutazione/autovalutazione utile alle singole scuole ed al sistema dell'istruzione e formazione attraverso l'individuazione di indicatori che misurino l'efficacia interna ed esterna dell'offerta formativa;
 - si creano reti in sinergia con enti, istituzioni e organizzazioni che abbiano obiettivi simili e che si occupano di orientamento in ingresso alle università e di inserire dei laureati nel mondo del lavoro;
 - realizza attività di formazione esterna generale e di specializzazione nell'ambito di competenza dei soci;
 - si rivolge, inoltre, al settore scolastico ed ai suoi operatori quali dirigenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, assistenti amministrativi e tecnici, docenti e collaboratori scolastici, rivolgendo a loro l'organizzazione di corsi specifici al fine di accrescere le loro conoscenze e competenze del settore scolastico e del proprio profilo professionale.
3. Al centro dunque delle attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali e quelle televisive e web inerenti allo scopo sociale, la formazione, l'aggiornamento professionale e culturale.
4. Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione potrà:
- organizzare eventi formativi e culturali in genere;
 - organizzare convegni, dibattiti, seminari;
 - erogare borse di studio;

• editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la cultura scolastica in generale;

• intraprendere ogni altra attività inerenti allo scopo associativo;

• intraprendere attività commerciali direttamente connesse, con l'obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione derivanti, nella realizzazione dell'attività istituzionale;

• identificare, ricercare e verificare problemi attinenti agli scopi associativi sopra enunciati, sollecitare ed accrescere la pubblica attenzione ed informazione su tali problemi attraverso i mass media e altri programmi educativi, sviluppare e dare esecuzione a programmi di attività allo scopo di raggiungere tali obiettivi;

• cooperare con altre organizzazioni e/o associazioni aventi scopi simili o compatibili, fornire apporto e sostegno alle stesse sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi associativi e con il presente Statuto;

• svolgere tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie od incidentali per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, compresa la raccolta e l'accettazione di contributi e donazioni, l'acquisto, l'uso e la disponibilità di beni mobili ed immobili, il contrarre prestiti e l'ottenimento di finanziamenti mediante prestazioni di garanzia su beni o altrimenti;

5. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità della struttura, mantenendo la propria autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

6. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

7. L'Associazione intende collaborare, aiutare e finanziare associazioni che perseguono i medesimi fini e scopi o assimilabili agli stessi.

8. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi/anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:



Felice Concetta
Carmine
P.

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, carta d'identità nonché recapiti telefonici;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - L'impegno al pagamento della quota associativa annua
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
 6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità



- l'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
 4. È considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.
 5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
 6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
 7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
 8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
 9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
 10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (quando nominato);
 - Revisione legale dei conti (quando nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 7 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nella deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 1/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 1/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rimane nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;



- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, pari a 3 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 30 anni e sono rieleggibili.
5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente o il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio direttivo.

3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Può essere rieletto alla fine del mandato.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche* necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

2. Per le attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *prelavorato* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

1. I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Atto, approvato e sottoscritto in assemblea 17 Novembre 2021

Sg. Roberto Poma Picone
Anna Elena
Vinco Muggia
Stefano

Sg. Folco Carretta
Antonio Rito
 Direzione Provinciale di Caserta
 Ufficio Territoriale di Aversa

ESENTE

2- ORIGINALE

1-8 NOV. 2021
 quietanza n. 1-8 NOV. 2021
 Atto registrato n. 1-8 NOV. 2021
 AVERSITA'

del 17/11/2021
 L'OPERATORE
 a disposizione Esposito



Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2014)

"ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO ED IL DIRITTO ALLO STUDIO"

Sede Legale via di Giulio 17

81030 Parete (CE)

c.f.90051330612

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 17 Novembre 2021 alle ore 18 presso la sede legale in PARETE via DI GIULIO, 17 convocate con regolari convocazioni, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO ED IL DIRITTO ALLO STUDIO per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Deliberazione in merito alla "trasformazione" in ODV secondo quanto disciplinato nel Codice del Terzo settore;*
- 2) *Cambio denominazione sociale;*
- 3) *Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente Carmine Spiaggia chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Chiara Bruna Picone. Sono presenti n. 7 soci su un totale di 7 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. CARMINE SPIAGGIA

2. LIBRERA ANNA

3. CHIARA BRUNA PICONE

4. VINCENZO SPIAGGIA

5. FALCO CONCETTA

6. DIANO FRANCESCO

7. IZZO NORBERTO



Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Nel primo punto all'ordine del giorno,

Il Presidente, illustra ai soci che il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n. 4995 del 28.05.2019 apre alla possibilità per ODV e APS costituite dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore con meno di sette associati di iscriversi al registro sanando, di fatto, la mancata applicazione della disposizione in fase di costituzione.

Il Ministero, nello specifico, indica la procedura tesa ad avvalorare la volontà dei soci di iscriversi quali APS oppure ODV: "occorre una delibera assembleare di modifica dello Statuto, espressa da un numero di associati favorevoli di almeno 7 soci, ove si affermi o si modifichi la volontà di essere ODV o APS, dando mandato al rappresentante legale di incidere la relativa qualificazione, integrando la volontà espressa nell'atto costitutivo,

... e dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. lgs. n. 117/2017

"ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO ED IL DIRITTO ALLO STUDIO"

Sede Legale via di Giulio 17

81030 Parete (CE)

c.f.90051330612

venendo così a sussistere, in maniera contestuale, entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione quale APS o ODV"

Ciò premesso, il Presidente illustra ai soci i motivi che spingono l'ente a chiedere la qualifica di ODV e invita la base sociale ad esprimersi in merito alla questione.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, ad unanimità di voti, i soci deliberano e votano in maniera favorevole alla richiesta di essere ODV; danno mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, intendendola come integrazione della volontà espressa nell'atto costitutivo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:
ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO ED IL DIRITTO ALLO STUDIO ODV

Sul terzo punto all'ODG,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017.

Presurta la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Anna Maria Riccio

Esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017

Il Presidente

[Firma]

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DENOMINATA "ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO ED IL DIRITTO ALLO STUDIO"

Ai fini della registrazione del presente atto si chiede l'esenzione prevista dalla LEGGE 206/91 e successive mod. D.Lgs N.117 del 03.07.2017

L'anno 2019, il mese di Ottobre il giorno 28 in PARETE (CE), presso la sede sociale in via Di Giulio n° 17, sono presenti i signori:

SPIAGGIA CARMINE nato a NAPOLI (NA) il 11/05/1973 C.F. SPGCMN73E11F839X

LIBRERA ANNA nata a BOSCORECASE (NA) il 01/05/1951 C.F. LBR NNA51E41B077V

PICONE CHIARA BRUNA nata a VILLARICA (NA) il 02/05/1989 C.F. PCNCRB89E42G309M

Mediante quest'atto, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi degli artt. 14 e conseguenti del Codice Civile, l'Associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO ED IL DIRITTO ALLO STUDIO"

ART. 2 L'Associazione, che ha sede in Parete (CE) via Di Giulio n° 17, è strumento di maturazione sociale e civica. Tende al raggiungimento ed al rispetto dei sostanziali principi e diritti della vita: libertà, dignità, democraticità, solidarietà, partecipazione, promozione umana, formazione e servizi alla persona. È regolata dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche, nonché da quanto disposto dal C.C. agli artt. 14 e ss. e dalla normativa vigente in materia di associazionismo.

ART. 3 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera senza fini di lucro. Ha come scopo quello di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma e grado, attraverso la formazione front e web, aperta a tutti studenti e non, personale docente, etc. con corsi di vario ordine e grado, Universitari, post universitari e di formazione in genere. Ha l'ambizione di contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extra-scolastico, attività culturali, formative, artistiche, ludico-sportive e ricreative che amplino l'offerta formativa. Per l'individuazione di queste attività, l'Associazione si coordinerà con tutti gli organi scolastici e non di volta in volta ritenuti competenti; l'Associazione ambisce a contribuire allo sviluppo di una cultura moderna ed internazionale, finanzia attività e/o progetti dell'associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dei soci, promuove la comunicazione, il confronto e lo scambio d'esperienze educative, favorisce iniziative culturali, sociali e ludico-ricreative-sportive, organizza conferenze, mostre, corsi, laboratori, manifestazioni, front e web nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro collettivo; aiuta l'integrazione e l'inclusione di bambini, giovani e adulti portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e i supporti necessari allo sviluppo dell'apprendimento e della socializzazione attraverso l'organizzazione di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con genitori, insegnanti ed esperti del settore; favorisce l'integrazione e l'inclusione di bambini giovani e adulti di culture diverse, agevolando e contribuendo all'inserimento nella società, la cui lingua madre non è l'italiano, al fine di sviluppare una cultura moderna ed internazionale. Inoltre:

- a) supporta il sistema scolastico nell'organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento e intermediazione culturale e linguistica e nell'utilizzo di dispositivi e misure di politiche attive del lavoro;
- b) si occupa dell'orientamento degli studenti nelle fasi di transizione e in particolare dei diplomati in uscita dall'obbligo d'istruzione e formazione, sia che intendano proseguire gli studi, sia che vogliano entrare nel mercato del lavoro;
- c) intraprende tutte le iniziative atte a favorire l'inserimento dei diplomati e dei laureati nel mondo del lavoro, avvicinando domanda ed offerta attraverso la diffusione di informazioni, contribuendo così alla riduzione dei tempi d'ingresso nel mercato lavorativo;
- d) esegue, in sinergia con gli istituti coinvolti ed associati, indagini sul percorso lavorativo e/o formativo degli studenti e degli operatori a medio e lungo termine;
- e) integra il sistema di rilevazione ed indagine, al fine di fornire uno strumento statistico di valutazione/autovalutazione utile alle singole scuole ed al sistema dell'istruzione e formazione attraverso l'individuazione di indicatori che misurino l'efficacia interna ed esterna dell'offerta formativa;
- f) si creano reti in sinergia con enti, istituzioni e organizzazioni che abbiano obiettivi simili e che si occupano di orientamento in ingresso alle università e di inserire dei laureati nel mondo del lavoro;
- g) realizza attività di formazione esterna generale e di specializzazione nell'ambito di competenza dei soci.

Si rivolge, inoltre, al settore scolastico ed ai suoi operatori quali dirigenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, assistenti amministrativi e tecnici, docenti e collaboratori scolastici, rivolgendo a loro l'organizzazione di corsi specifici al fine di accrescere le loro conoscenze e competenze del settore scolastico e del proprio profilo professionale.

Al centro dunque delle attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali e quelle televisive e web inerenti allo scopo sociale, la formazione, l'aggiornamento professionale e culturale.

Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione potrà:

- organizzare eventi formativi e culturali in genere;
- organizzare convegni, dibattiti, seminari;
- erogare borse di studio;
- editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto la cultura scolastica in generale;
- intraprendere ogni altra attività inerenti allo scopo associativo;
- intraprendere attività commerciali direttamente connesse, con l'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione derivanti, nella realizzazione dell'attività istituzionale.
- identificare, ricercare e verificare problemi attinenti agli scopi associativi sopra enunciati, sollecitare ed accrescere la pubblica attenzione ed informazione su tali problemi attraverso i mass media e altri programmi educativi, sviluppare e dare esecuzione a programmi di attività allo scopo di raggiungere tali obiettivi;
- cooperare con altre organizzazioni e/o associazioni aventi scopi simili o compatibili, fornire apporto e sostegno alle stesse sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi associativi e con il presente Statuto;

- promuovere la formazione ed esecuzione di provvedimenti legislativi, proporre e sostenere azioni giudiziali, sempre che tali attività siano coerenti con gli scopi associativi ed il proprio status di organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
- svolgere tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie od incidentali per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, compresa la raccolta e l'accettazione di contributi e donazioni, l'acquisto, l'uso e la disponibilità di beni mobili ed immobili, il contrarre prestiti e l'ottenimento di finanziamenti mediante prestazioni di garanzia su beni o altrimenti;
- svolgere qualunque altra attività che sia direttamente o indirettamente connessa con i summenzionati scopi associativi propri di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connessa, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità della struttura, mantenendo la propria autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 4 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'Associazione avrà come principi l'assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per primo mandato decennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori:

- SPIAGGIA CARMINE, ELETTO PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE TESORIERE
- LIBRERA ANNA
- PICONE CHIARA BRUNA

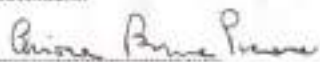
ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2019.

È parte integrante del presente atto lo statuto definito su 11 articoli di seguito specificati, steso su 3 fogli dattiloscritti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti

Sig.ra 

Sig.ra 

Sig.ra 

STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1 – Denominazione e sede

1. È stata costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. Del Codice Civile l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO ED IL DIRITTO ALLO STUDIO"** con sede in via Di Giulio n° 17, nel Comune di Parete (CE)

ART. 2 – Finalità

1. L'Associazione è apartitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera, senza fini di lucro, svolgendo attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono come riportato nell'atto costitutivo all'art. 3

ART. 3 – Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie **competenze e generalità** impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
 - Fondatori: Sono associati fondatori coloro i quali sono intervenuti nell'atto costitutivo. La qualifica di associato fondatore è intransmissibile. Ciascun associato fondatore esprime un solo voto in Assemblea;
 - ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. L'Associazione prevede l'intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivaletutabilità della stessa.

ART. 4 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Vicepresidenti;
 - Collegio dei Revisori dei Conti (non obbligatorio);
 - Collegio dei Probiviri (non obbligatorio).

ART. 7 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 persone iscritte elette dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:
 - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - dura in carica per n. 10 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati;
 - fissa la quota sociale annuale;
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva l'eventuale regolamento interno;
 - delibera, in via definitiva, sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - elegge il Presidente.

ART. 8 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ha la facoltà di nominare due Vice Presidenti, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 9 – Risorse economiche e rendicontazione

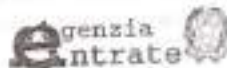
1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi privati;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo e delle finalità istituzionali di solidarietà sociale.
4. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo Gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
5. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 11 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versate al Concessionario della riscossione

€ ESENAE

quietanza n. 29 OTT. 2019 del 1 1
Atto registrato il 29 OTT. 2019 al n. 1873 Serie III

Aversa il 29 OTT. 2019

Director
[Signature]